



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°426 TFT 28 del 29 maggio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Sergio La Commare, dall'Avv. Felice Blando e dal Dott. Gianfranco Vallelunga, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giulia Saitta, e del rappresentante A.I.A. A.B sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 29 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 16/B

DEFERIMENTO della PROCURA FEDERALE a carico di :

- COSTANZO CLAUDIO, tesserato all'epoca del fatto per la soc. A.S.D. Atletico Messina;
- BUCOLO GIUSEPPE, tesserato per la soc. A.S.D. Atletico Messina;
- A.S.D. Atletico Messina

Con nota 9218/218pfi 17-18/CS/sds del 27.3.2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale :

- il calciatore Costanzo Claudio per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art.1 bis c.1 C.G.S. per avere inviato via web un messaggio offensivo all'arbitro della gara Valdinisi-Atletico Messina, disputata il 19.3.17 e valevole per il campionato di Prima Categoria;
- il calciatore Bucalo Giuseppe per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art.1 bis c.1 e 3 C.G.S. per avere inviato via web un messaggio offensivo all'arbitro della gara Valdinisi-Atletico Messina, disputata il 19.3.17 e valevole per il campionato di Prima Categoria, nonché per non essersi presentato più volte alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento;
- la società A.S.D. Atletico Messina ai sensi dell'art.4 c.2 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte ai propri tesserati.

Le parti deferite, sebbene regolarmente convocate all'udienza odierna, non sono comparse.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguenti sanzioni :

- squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Costanzo Claudio;
- squalifica per sei giornate a carico del calciatore Bucolo Giuseppe;
- ammenda di € 300 a carico della A.S.D. Atletico Messina.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva – come dichiarato e documentato dall'arbitro della gara in questione, Santorocco Lorenzo, in sede di attività istruttoria – che la stessa sera della partita il Costanzo (uno degli espulsi nel corso della gara) gli ha inviato su facebook un messaggio privato (non visibile a terzi) con il quale, pur senza usare termini offensivi o minacciosi, si lamentava dell'arbitraggio e che il Bucolo, anch'egli a mezzo di messaggio privato tramite facebook, gli ha rivolto la frase *“non ti fare più vedere in campo perché non è cosa tua arbitrare certe categorie; fatti i pulcini”*. Due giorni dopo, il 21.3.17 il Costanzo ha postato sul proprio profilo facebook un video della partita, commentando *“non abbiamo bisogno di parole ... ci sono le immagini a parlare per noi !! L'unica verità su Valdinisi-Atletico Messina senza filtro. Giudicate voi. Lorenzo Santacroce spero tanto tu stia guardando”*, automaticamente rimandando il link al “profilo” dell'arbitro. Il video, poi condiviso su facebook dalla società Atletico Messina con la precisazione *“Non è nel nostro stile ... Lo facciamo solo in risposta all'articolo pubblicato ieri sulla Gazzetta*

del Sud Per chi se lo fosse perso, troverete una foto nel primo commento”, è stato seguito da una serie di commenti, anche di elevata portata offensiva, non collegabili comunque con certezza a tesserati della detta società.

Il calciatore Costanzo ha ammesso alla Procura Federale sia l’invio del “messaggio privato” che la pubblicazione del video, così come il Presidente dell’Atletico Messina la condivisione dello stesso da parte della società.

Alla stregua di quanto sopra si osserva che il Costanzo ha certamente violato il principio di correttezza, sancito dall’art.1 comma 1 bis CGS, e sanzionato dall’art. 5 C.G.S., avendo dapprima inviato all’arbitro un messaggio di dolenza, sia pure “privato”, per la conduzione della partita e, poi, postato un video, riportando il nome del direttore di gara, nei confronti del quale si sono succeduti vari commenti ingiuriosi da parte di frequentatori del social.

Più grave certamente appare la condotta del calciatore Bucolo, il quale, non solo ha violato il divieto di comunicazione con l’arbitro, ma lo ha anche fatto in termini minacciosi ed offensivi. In termini sanzionistici alla stregua dell’art. 1 bis comma 3 C.G.S., va aggiunta anche la mancata comparizione avanti alla Procura Federale, dal quale era stato regolarmente convocato senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento.

Pertanto agli stessi vanno applicate le sanzioni come da dispositivo, tenendo conto della sospensione estiva dell’attività agonistica.

Soggetta a sanzione va ritenuta infine la società A.S.D. Atletico Messina, per la quale entrambi i calciatori all’epoca erano tesserati e per la quanto meno imprudente condivisione del video del Costanzo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi al calciatore Costanzo Claudio la squalifica fino al 31.12.2018, al calciatore Bucolo Giuseppe la squalifica fino al 31.3.2019 ed alla soc. A.S.D. Atletico Messina l’ammenda di € 300 (trecento)

Procedimento n. 17/B

DEFERIMENTO della PROCURA FEDERALE a carico di :

- DI LEO ALESSANDRO, Presidente della società A.S.D. Atletico Campofranco (Camp.Eccellenza);
- A.S.D. CAMPOFRANCO.

Con nota 9641/436pfi 17-18/CS/gb del 5.4.2018 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale :

- Di Leo Alessandro, Presidente della società A.S.D. Atletico Campofranco, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall’art. 1 bis C.G.S., per avere in modo ingannevole, utilizzato una liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, già valutata dal Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, al fine di consentire al competente Comitato regionale della Sicilia di effettuare lo storno della somma di € 2.710, già accreditata alla Polisportiva Iccarense ed il conseguente riaccredito della predetta somma in favore dell’A.S.D. Atletico Campofranco;
- la A.S.D. Atletico Campofranco per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4 c.1 CGS, per il comportamento posto in essere dal Di Leo, Presidente della società.

Con memoria difensiva, tempestivamente pervenuta, il deferito Di Leo Alessandro e l’attuale presidente dell’A.S.D. Atletico Campofranco hanno chiesto la favorevole definizione del procedimento ovvero, in subordine, la audizione di Vitale Fabio (all’epoca allenatore della squadra, il quale avrebbe personalmente tenuto i contatti con la Polisportiva Iccarense anche mediante un assegno, di cui è stata allegata fotocopia) ed opportuni accertamenti sull’autore della firma della liberatoria in questione.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso, insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l’applicazione della seguenti sanzioni :

- inibizione di mesi 2 a carico di Di Leo Alessandro, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Atletico Campofranco;
- ammenda di € 300.00 a carico della A.S.D. Atletico Campofranco.

All'udienza odierna è comparso il Sig. Di Leo Alessandro, Presidente dell'ASD Atletico Campofranco all'epoca dei fatti, oggi segretario, il quale ha insistito nelle memorie difensive già depositate in atti chiedendo il proprio proscioglimento e quello della Società deferita.

Dall'esame degli atti il Tribunale Federale Territoriale rileva che :

- il 15.7.2016 la Commissione Premi di Preparazione della L.N.D., accogliendo il ricorso della Polisportiva Iccarense, ha condannato l'Atletico Campofranco al pagamento di € 2.710, corrispondente (oltre che alla sanzione penale relativa) al premio di preparazione del calciatore, Giordano Luca, comunicando alle società interessate che si sarebbe proceduto all'incasso coattivo in caso di mancato pagamento della somma stabilita;
- il 9.8.2016 l'Atletico Campofranco ha proposto reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione vertenze economiche, producendo (il 15.9.16) presso il Comitato Regionale Sicilia una liberatoria a firma del Presidente della Polisportiva Iccarense;
- il 29.9.2016 il Tribunale Federale Nazionale ha respinto il reclamo dell'Atletico Campofranco, rilevando che la liberatoria era priva del visto di autenticità del Comitato Regionale, presso il quale andava depositata, con conseguente condanna della reclamante al pagamento del premio di preparazione;
- il 2.2.2017 il Comitato Regionale Siciliano ha comunicato all'Atletico Campofranco la decisione della Commissione Premi di preparazione con l'avvertenza che si sarebbe proceduto all'incasso coattivo nel caso di mancato pagamento della somma stabilita;
- il 20.2.17 l'Atletico Campofranco ha fatto pervenire, tramite il dirigente Mazzara Antonino, una liberatoria risolutiva alla L.N.D. , certificata via PEC;
- il 2.3.2017 la Polisportiva Iccarense ha proposto ricorso al Comitato Regionale Siciliano, sostenendo la falsità della firma apposta alla nuova liberatoria;
- il 20.11.2017 la Procura Federale Interregionale ha quindi disposto le opportune indagini, riepilogate con nota del 19.1.2018, nel corso delle quali al Collaboratore della Procura Federale sono state rese le seguenti dichiarazioni :

- Di Leo Alessandro, segretario (ma in passato Presidente) dell'Atletico Campofranco, ha precisato di non avere mai avuto rapporti diretti con la Polisportiva Iccarense, ricordando che la liberatoria, datata 13.8.2015 e corredata da firma e timbri di detta società, era stata a lui consegnata in doppio originale dai genitori del calciatore Giordano, i quali gli avevano riferito che da parte della Polisportiva Iccarense non si era voluto redigerne altra sull'apposito modulo, a lui fornito dalla L.N.D.; che la fotocopia di detta liberatoria era stata allegata al ricorso del 9.8.2016; che aveva depositato l'originale solo il 15.9.2016 perchè aveva sperato fino a que momento di ottenere quello ritualmente predisposto sul modulo prescritto;

- Mazzara Antonio, dirigente dell'Atletico Campofranco incaricato del materiale deposito presso la L.N.D., ha confermato quanto precede, precisando che la liberatoria, consegnata al funzionario Lo Nigro, era stata verificata e quindi accettata dal sig.Giannopolo, dirigente del Comitato Regionale Siciliano;

- Amato Rosario, dirigente di fatto della Polisportiva Iccarense e poi divenuto presidente in sostituzione della moglie Romeo Rosa, ha ricordato che, su proposta di Vitale Fabio, allenatore dell'Atletico Campofranco, nell'agosto 2015 era stato consentito il tesseramento del giovane Giordano Luca per il compenso di € 1000 quale premio di preparazione; che dopo il parziale pagamento di € 500, ancora su richiesta del Vitale era stata consegnata ai genitori del Giordano una bozza di liberatoria su carta intestata della società; che il pagamento non era stato integrato nè dopo la decisione del Tribunale

Federale Nazionale né dopo la intimazione del Comitato Regionale all'Atletico Campofranco; che solo a specifica richiesta di chiarimenti al sig. Giannopolo, dirigente del Comitato Regionale Siciliano, aveva appreso del mancato accreditamento per una nuova liberatoria presentata, ritenuta valida perché controfirmata dal sig. Lo Nigro Aldo, addetto all'Ufficio protocollo; che tale ulteriore dichiarazione era però quella originaria del 13.8.2015, in calce alla quale era stata apposto il timbro e la data del 15.9.2016; che per tale ragione era stato proposto ricorso il 2.3.2017, sostenendo che la firma non era riconducibile alla Polisportiva Iccarense

- Romeo Rosa, all'epoca presidente della Polisportiva Iccarense, ha disconosciuto la firma apposta sulla liberatoria, confermando il contenuto del ricorso del 2.3.2017, pur ammettendo che della vicenda si era occupato il marito, Amato Rosario;

- Brucato Giuliano, funzionario del Comitato Regionale Siciliano, riconoscendo come propria la sigla erroneamente attribuita al collega Lo Nigro, ha precisato di avere ritenuto regolare la firma della liberatoria a lui prodotta dopo averla presumibilmente confrontata – come solita prassi - con esito positivo ad altre rilasciate dalla Polisportiva Iccarense a varie società.

Alla luce delle esperite indagini, oltre che della documentazione fornita, il Collaboratore della Procura inquirente ha concluso ritenendo verosimile sia il riferito accordo preliminare fra le due società, poi non interamente onorato dall'Atletico Campofranco, che la riconducibilità alla Polisportiva Iccarense, pur se non identificabile con certezza l'autore materiale della firma sulla liberatoria prodotta, alla stregua di altre rilasciate in diverse occasioni.

In esito alla comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta in data 6.2.2018, è stata inviata alla Procura Federale il 13.3.2018 memoria difensiva, con la quale l'attuale presidente dell'Atletico Campofranco, Schillaci Giuseppe, ha insistito nella autenticità della liberatoria, depositata presso il Comitato Regionale in data 15.9.2016 prima della decisione del Tribunale Federale ed ancora prodotta il 20.1.2017, osservando che la condotta del Di Leo non poteva considerarsi certo una condotta ingannevole, ma al più un mero "errore amministrativo", volto ad evitare l'incasso coattivo della somma stabilita, ingiustamente disposto dal Tribunale per il solo fatto che la liberatoria non era vidimata dal Comitato Regionale.

Sulla scorta di quanto precede il Tribunale decidente – a prescindere dalle richieste istruttorie, inammissibili in questa sede e, comunque non determinanti - ritiene che non sussistano elementi sufficienti per ritenere responsabilmente "ingannevole" la produzione, da parte dell'Atletico Campofranco, della liberatoria in questione. Ed infatti tale dichiarazione, pur riportante la data del 13.8.2015 e depositata solo il 15.9.2016 a mani del Brucato, dipendente del Comitato Provinciale, appare riconducibile alla Polisportiva Iccarense, avuto riguardo alla ammissione del dirigente di fatto della Polisportiva Iccarense, Amato Rosario, di avere in effetti rilasciato la liberatoria dopo il pagamento di € 500, laddove non v'è alcun riferimento alla non integralità della somma dovuta e si specifica di *"rinunciare al premio di preparazione come società UNICA per il tesseramento, con vincolo "giovane dilettante" del calciatore Giordano Luca"*.

Va osservato comunque che la dichiarazione liberatoria prodotta non ha alcun effetto sostanziale, essendo stata già stata ritenuta insufficiente dal Tribunale Federale Nazionale, vertenze economiche, e, di conseguenza, dalla Commissione Premi di Preparazione. L'aver reiterato la produzione di detto documento al Comitato Regionale per evitare l'addebito della somma liquidata dal Tribunale Federale è quindi del tutto inefficace, atteso che, per superare gli effetti di detta decisione, l'odierna società deferita avrebbe dovuto produrre una quietanza liberatoria rilasciata in data successiva alla decisione stessa, cioè al 29.9.2016.

Pur tuttavia questo Tribunale – sentito l'incolpato e lette le memorie difensive – ritiene che la reiterata produzione della detta liberatoria non abbia avuto fini ingannevoli, ma sia avvenuta sulla falsa rappresentazione che la semplice aggiunta del "visto" del Comitato regionale, apposto successivamente alla allegazione al reclamo al Tribunale Federale Nazionale, potesse integrare il requisito, già ritenuto mancante, e quindi superare il vincolo del "giudicato".

Per le dette ragioni il D'Aleo non va ritenuto responsabile dell'addebito, pur rimanendo l'A.S.D. Atletico Campofranco vincolata al pagamento della somma dovuta.

P. Q. M.

Proscioglie dall'addebito Di Leo Alessandro, Presidente della società A.S.D. Atletico Campofranco.

Procedimento 643/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

U.S.D. GEMINI CALCIO;

Sig. LUIGI LA TONA (Presidente all'epoca dei fatti dell'U.S.D. Gemini Calcio);

Sigg. Luca Grigoli, Luigi Lupo, Vincenzo Alessi, Giacomo Loria, Giovanni Barone, Alessio Zimbardo e Vincenzo Reina, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^a Categoria stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 23/3/18 proc. 9066/268 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si sono presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500 a carico della società U.S.D. Gemini Calcio;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito sig. Luigi La Tona;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Luca Grigoli, Luigi Lupo, Vincenzo Alessi, Giacomo Loria, Giovanni Barone, Alessio Zimbardo e Vincenzo Reina.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000”* (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 250 (duecentocinquanta) a carico della società U.S.D. Gemini Calcio;
 l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Luigi La Tona;
 l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
 certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Luca Grigoli, Luigi Lupo, Vincenzo Alessi,
 Giacomo Loria, Giovanni Barone, Alessio Zimbardo e Vincenzo Reina.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
 saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
 osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 644/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. PGS LUCE;

Sig. DARIO INGEMI (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.S.D. PGS LUCE);

Sigg. Simone Fiumara, Fabio Di Nuzzo, Sergio Pannuccio, Santi Di Nuzzo, Giuseppe
 Barbera, Francesco Libro, Silvestro Formica, Luigi Runfola ed Ettore Antonino Giliberto,
 calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato C5 serie C2 stagione sportiva 2015/2016.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.
 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche
 finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto
 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 20/3/18 proc. 9267/385 pf/17-18/CS/am, la Procura Federale Interregionale
 ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela
 medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene
 ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire memorie difensive né si sono
 presentate.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

- ammenda di € 500 a carico della società A.S.D. Pgs Luce;
- l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito
 sig. Dario Ingemi;
- squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Simone Fiumara,
 Fabio Di Nuzzo, Sergio Pannuccio, Santi Di Nuzzo, Giuseppe Barbera, Francesco
 Libro, Silvestro Formica, Luigi Runfola ed Ettore Antonino Giliberto.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati i certificati medici prodotti agli atti dalla
 Società oggi deferita rileva che gli stessi risultano tutti datati a partire dal 16.10.15 e quindi
 in epoca successiva al 19.9.15, data di inizio del campionato della SS 2015-2016 e
 pertanto rileva la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della
 certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva degli indicati calciatori nella
 prime quattro giornate della stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della
 Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come
 imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla
 normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della
 documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo
 atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di
 vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in
 ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero
 della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^a sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 200 (duecento) a carico della società A.S.D. Pgs Luce

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi 1 a carico del sig. Dario Ingemi
l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta
certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Simone Fiumara, Fabio Di Nuzzo, Sergio
Pannuccio, Santi Di Nuzzo, Giuseppe Barbera, Francesco Libro, Silvestro Formica, Luigi
Runfola ed Ettore Antonino Giliberto .

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate
saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in
osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 29 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI